

CONVENZIONE

Tra

ASST Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini n. 95, 20024 Garbagnate Milanese, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it, C.F. e Partita IVA 09323530965, in atto rappresentata dal Rappresentante Legale e Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi, (di seguito denominata "Azienda")

e

POLIAMBULATORIO ORIONE SRL, con sede legale e sede operativa in Palermo 90129, via Gino Marinuzzi, 98, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo poliambulatorioorionesrl@pec.it, Partita IVA n. 05318940821, in atto rappresentata dal Direttore Sanitario e Legale Rappresentante con poteri di firma Dott. Nicola Pantano, (di seguito denominata "Titolare della convenzione"), "Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

a) il "Titolare della convenzione":

- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti e di tutte le autorizzazioni di legge;
- nella propria sede sita in Palermo, via Gino Marinuzzi, 98, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza nelle seguenti discipline:
 - **UROLOGIA**
- ha manifestato all' "Azienda", con specifica richiesta, la volontà di avvalersi per l'erogazione delle prestazioni nelle discipline sopra indicate, del personale medico dipendente dell' "Azienda" con contratto di esclusività e domiciliato presso l' "Azienda" per gli aspetti connessi alla presente convenzione;

b) l' "Azienda":

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o in conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;
- ha verificato la disponibilità a svolgere dette attività da parte dei professionisti afferenti alle discipline sopra indicate, a fronte di specifico compenso, al di fuori dell'orario di lavoro compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore dell' "Azienda";
- prende atto del parere dei Dirigenti responsabili delle strutture alle quali afferiscono i professionisti che svolgeranno l'attività richiesta dal "Titolare della convenzione" compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali;

c) le "Parti" :

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;
- danno atto che la copertura assicurativa per responsabilità professionale delle attività sanitarie svolte in attuazione della presente convenzione, è a carico dell' "Azienda" a condizione che siano state preventivamente e formalmente autorizzate;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ognuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 – L' "Azienda" autorizza i professionisti appartenenti all'U.O.C. di UROLOGIA che svolgono attività nelle discipline riportate in premessa ad effettuare l'attività indicata nell'allegato A.

2.2 - L'attività sarà svolta dai professionisti al di fuori dell'orario di lavoro dall' "Azienda" garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, esigenze che mantengono titolo prioritario ad essere espletate.

2.3 - L'attività è programmata presso le sedi indicate in premessa e sarà svolta dai professionisti e secondo le tariffe e le altre indicazioni riportate nell'allegato A;

2.4 – Di norma non verranno accettate richieste di modifica riguardanti tariffe e accessi per tutta la validità della presente convenzione.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - Per l'attività di cui alla presente convenzione il "Titolare della convenzione" corrisponderà all'"Azienda" quanto previsto nell'allegato A, tenuto conto che i corrispettivi ivi indicati sono comprensivi di:

- a) compenso professionale di competenza del professionista;
- b) quota IRAP nella misura prevista dalla normativa vigente;
- c) quota percentuale a copertura dei costi generali della "Azienda" e delle imposte a carico della "Azienda" secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3 - Il "Titolare della convenzione" provvederà a trasmettere, con cadenza mensile, all'UOC Economico Finanziaria - Ufficio Fatturazione Attiva dell' "Azienda", il prospetto, su carta intestata del titolare della convenzione, delle prestazioni, delle ore e/o degli accessi effettuati da ciascun professionista che ha svolto l'attività, controfirmato dal medesimo per presa visione, contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tale documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

e per conoscenza: fatturazioneattiva@asst-rhodense.it

3.4 – A seguito di tale nota, l'Ufficio Fatturazione Attiva dell'ASST provvederà ad emettere la relativa fattura e ad inviarla al "Titolare della convenzione" tramite il Servizio di Interscambio (SdI). A tal fine si precisa che:

- a) il codice univoco destinatario SdI è il seguente
- b) nel tracciato della fattura inviata a SdI dovrà essere indicato l'indirizzo pec poliambulatorioorionesrl@pec.it

(scegliere una delle opzioni e compilare il relativo campo).

3.5 - In ottemperanza a quanto previsto dal DL 162/19 e dal successivo DL 16 luglio 2020 n.76 – Decreto Semplificazioni l'ASST Rhodense emette fattura con modalità di pagamento "Pago PA".

Il pagamento potrà quindi essere effettuato presso gli istituti bancari e gli altri prestatori di servizi a pagamento attivi tramite i canali di pagamento disponibili (sportelli fisici, home-banking, app mobile, ATM). I termini di pagamento si intendono a vista.

Art. 4 - DURATA

4.1 - Il presente contratto ha validità dal 01.05.2021 al 30.06.2022, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo .

Le eventuali prestazioni erogate prima della data di sottoscrizione dell'ultimo contraente, verranno regolate secondo le condizioni del presente atto.

4.2 - Le "Parti" si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le "Parti" dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le "Parti" utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3 - Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli Artt. 2-sexies e 2-septies del Decreto Lgs.vo 101 del 10 agosto 2018, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare della convenzione si impegna a fornire al professionista, in qualità di incaricato, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

5.4 – Il "Titolare della convenzione" dichiara di accettare il contenuto del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" ed i Regolamenti della "Azienda" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Piani Triennali della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dei Regolamenti aziendali da parte del “Titolare della convenzione”, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale in essere, nonché il diritto della “Azienda” di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

5.5 - Le “Parti” concordano che la copertura assicurativa per responsabilità professionale delle attività sanitarie svolte nell’ambito del presente contratto è a carico della “Azienda” a condizione che l’attività sia stata preventivamente e formalmente autorizzata e salvo i casi di dolo o colpa grave, la cui responsabilità è in capo al Dirigente medico coinvolto; il “Titolare della convenzione” garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti da Responsabilità Civile nei confronti dei propri utenti manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa (a titolo esemplificativo: danni a cose o persone conseguenti a fattori organizzativi, strutturali, impiantistici, uso di strumentazione, ecc..).

5.6 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

5.7 – Il “Titolare della convenzione” garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nell’ambito dello svolgimento dell’attività in convenzione e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell’ASST.

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.

Violazioni a carico di una delle “Parti” o del professionista coinvolto, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno la risoluzione del contratto, fermo restando il titolo dell’ “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

7.2 - Per espresso accordo delle "Parti" esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

7.3 – La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del "Titolare della convenzione" in ottemperanza del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e DPR 30 dicembre 1982 n. 955 e s.m.i

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Data

Per la "Azienda"
IL DIRETTORE GENERALE
Ida Maria Ada Ramponi

Per il "Titolare della convenzione"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Nicola Pantano

Firma

Firma

Le "Parti" dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, e dell'art. 1342 Codice civile:

premesse (tutte), articolo 2 (**OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI**) ,
articolo 4 (**DURATA**) , articolo 5 (**OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI**)
articolo 6 (**INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO**), articolo 7 (**FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO**).

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Data

Per la "Azienda"
IL DIRETTORE GENERALE
Ida Maria Ada Ramponi

Per il "Titolare della convenzione"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Nicola Pantano

Firma

Firma

ALLEGATO A

**CONVENZIONE CON
POLIAMBULATORIO ORIONE SRL DI PALERMO**

BRANCA SPECIALISTICA: UROLOGIA

PRESTAZIONE	QUOTA MEDICO
VISITA UROLOGICA	DA € 70,00 A € 84,00
VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO	DA € 70,00 A € 84,00
VISITA ANDROLOGICA	DA € 70,00 A € 84,00
VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO	DA € 70,00 A € 84,00

L'ATTIVITA' PREVEDE UN MASSIMO DI N. 1 ACCESSO MENSILE DELLA DURATA MASSIMA DI N. 2 ORE AD ACCESSO.

GLI ACCESSI VERRANNO EFFETTUATI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO E COMPATIBILMENTE CON I TURNI DI SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI.